



della società contribuente, fu, tuttavia, riformata, dalla commissione regionale;

- che il nucleo essenziale della decisione impugnata recita: “Il Collegio prende atto che, per quanto risulta in atti, il credito iva esposto in dichiarazione dalla società Z Immobiliare s.r.l. Proviene dal trasferimento infra gruppo dalla controllata R. Servicos Investimentos LDA e che detto credito non è stato chiesto a rimborso bensì utilizzato in compensazione di altre imposte. Il Collegio osserva quindi che, secondo la Corte Costituzionale, il vaglio dell’Amministrazione Finanziaria sui crediti Iva in presenza di condono è limitato alle ipotesi di richiesta di rimborso e che, di conseguenza, nel caso in esame deve essere applicato il dettato letterale della L. n. 289 del 2002, art. 9, che prevede la preclusione, nei confronti del dichiarante; e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario, senza modifica alcuna dell’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle diverse imposte. Perciò, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accertamento deve essere annullato. Restano assorbite le restanti eccezioni ed istanze”;

rilevato:

- che, avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione della L. 21 dicembre 2002, n. 289, art. 9” e formulando il seguente quesito: “se, con riferimento a periodi d’imposta per i quali il contribuente abbia aderito al cd. Condono tombale di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, sia consentito all’Amministrazione finanziaria accertare l’inesistenza del diritto alla detrazione dell’Iva – allegando che esso è fondato su fatture passive relative ad operazioni inesistenti – e, per l’effetto, disconoscere il diritto al rimborso eventualmente richiesto, ovvero negare il diritto al riporto dell’eccedenza di credito nell’esercizio successivo, ovvero, ancora, riprendere a tassazione l’imposta non versata per effetto della detrazione, senza che rilevi che l’eccedenza di credito sia maturata presso soggetto diversa dal contribuente, il quale ha usufruito della detrazione in applicazione del regime della cd. “iva di gruppo” di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3”;
- che la società contribuente ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

osservato:

- che questa Corte ha già puntualizzato che, in tema di condono fiscale, la previsione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, per il quale la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non sottrae all’Ufficio il potere di contestare il credito; con la conseguenza che, quando sia stato chiesto il rimborso dell’Iva e l’Ufficio abbia motivo di ritenerla mai versata, trattandosi di operazioni, inesistenti, l’Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso, né gli è inibito l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del Fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio (cfr. Cass. 375/09);

ritenuto:

- che il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto manifestamente fondato, sicché va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

- che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, a ci altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale, della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010